CASSAZIONE CIVILE
Sezione II
28 maggio 2012, n. 8490
Pres. SCHETTINO – *Rel.* SAN GIORGIO

Successioni – Successione testamentaria – Testamento olografo – Scrittura privata – Configurabilità come testamento olografo – Requisiti – Interpretazione

La Seconda Sezione civile della Suprema Corte di cassazione – dopo aver sottolineato che costituiscono materie di studio distinte e separate quella della ravvisabilità in un atto dei requisiti formali per valere come testamento olografo e quella della riscontrabilità di una volontà testamentaria validamente espressa – ha affermato che, affinché una scrittura privata possa ritenersi testamento olografo (con cui, nella fattispecie in analisi, il de cuius *aveva disposto che tutte le sue sostanze fossero diventate di esclusiva proprietà della moglie), occorre preliminarmente accertare in essa la sussistenza di quel fattore fondamentale, strumentale agli elementi essenziali del testamento olografo imposti dalla legge (art. 602 Cod. civ.), consistente nella volontà del testatore di compiere non già un mero progetto, bensì un concreto atto dispositivo del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso.*

1. Svolgimento del processo

In data 13 ottobre 1992 decedeva R. P., coniugato con M. D. – dalla quale non aveva ricevuto prole – e fratello di A. M. P. e L. P. (premorta, la quale aveva lasciato eredi i figli G. B. e D. B.).

In data 27 settembre 1987 il *de cuius* redigeva, mediante scrittura privata, un testamento olografo con il quale nominava la moglie M. erede universale.

Il 26 aprile 1993 A. M. P. (sorella/attrice), con atto di citazione, assumeva che M. D. (coniuge superstite/convenuta) avesse intestato a se stessa un'azienda di vendita di casalinghi – ricompresa nell'asse ereditario – e che fosse in possesso di buona parte dei beni ereditari. Per tali motivi, quindi, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Massa: M. D. (coniuge superstite), G. B. e D. B. (nipoti del *de cuius*), chiedendo:

a) che fosse dichiarata la propria qualità di co-erede del defunto;
b) che fosse, conseguentemente, condannata M. D. all'immediata reintegrazione dell'attrice nel complesso dei beni ereditari.

In giudizio si costituiva la sola M. D. chiedendo il rigetto della domanda avanzata dall'attrice affermando di essere l'unica erede del coniuge, ormai defunto, in virtù del già citato testamento olografo – redatto dal *de cuius* in data 27 settembre 1987 – con il quale R. P. aveva designato la moglie quale unica erede di tutte le sue sostanze.

Con sentenza n. 266/2004, il Tribunale di Massa dichiarava la scrittura privata – datata 27 settembre 1987 – non idonea a configurare un testamento olografo in quanto:

a) nonostante contenesse tutti gli elementi essenziali di forma di cui all'art. 602 Cod. civ., deficitava di una chiara volontà di disporre per il tempo in cui il R. P. avrebbe

cessato di vivere, rappresentando semplicemente una dichiarazione di riconoscimento che tutti i beni erano esclusivamente di proprietà della moglie;

b) non risultando alcuna piegatura sul foglio, appariva oggettivamente poco probabile che la scrittura privata fosse stata conservata nella busta prodotta dalla convenuta la quale recava, in intestazione, la dicitura "*Testamento per M. D.*".

Sulla scorta dei predetti motivi, dunque, il Tribunale adìto dichiarava aperta la successione legittima di R. P. indicando come eredi, oltre al coniuge del *de cuius*, anche A. M. P., G. B. e D. B: (rispettivamente sorella e nipoti *ex sorore* per rappresentazione).

Avverso tale decisione del Tribunale di Massa, M. D. (ricorrente) opponeva ricorso presso la Corte d'appello di Genova cui resistevano A. M. P., G. B. e D. B.

Con sentenza del 17 settembre 2009, in riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'appello rigettava la domanda dell'attrice, dichiarando la M. D. erede universale del *de cuius* per successione testamentaria, premettendo che in materia testamentaria "*vige il principio della libertà di forma*" [1].

La Corte di merito motivava tale decisione in virtù del fatto che la scrittura privata datata 27 settembre 1987 rispettava tutte le prescrizioni di legge di cui all'art. 602 Cod. civ. e dal contenuto della medesima si evinceva in maniera inequivocabile che R. P. avesse inteso disporre del suo patrimonio per il tempo successivo alla sua morte.

A maggior supporto di quanto sopra affermato, risultava esservi all'interno della scrittura privata la tipica frase utilizzata dai testatori di essere nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali.

Avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, ricorreva in Cassazione A. M. P. sulla base di tre motivi; resisteva con contro-ricorso e ricorso incidentale la M. D.

2. Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso principale, A. M. P. – deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 587 Cod. civ. – censurava la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Genova in quanto, dopo aver erroneamente sottolineato che in materia testamentaria vige il principio della libertà di forma, riduceva la questione relativa alla esistenza o meno di un valido testamento olografo ad un semplice problema di interpretazione, omettendo di analizzare il punto chiave della controversia consistente nell'accertare se la volontà del testatore fosse stata espressa in modo valido.

A tal proposito è bene sottolineare come nella giurisprudenza della Suprema Corte [2] si sia oramai affermato con decisione che ai fini dello stabilire se un documento abbia o meno i requisiti di un testamento olografo occorra appurare preliminarmente se il *de cuius* abbia avuto effettivamente la volontà di creare un documento con funzioni di testamento ovvero abbia espresso una mera volontà d'intenti da formalizzare successivamente e compiutamente in un vero e proprio testamento.

---

[1] In questo caso per "libertà di forma" si intende non già una disincentivazione al rispetto del dettato normativo che in materia di testamento olografo detta precisi e tassativi requisiti formali ai fini della validità stessa della scrittura privata (art. 602 Cod. civ.); quanto, piuttosto, una valida manifestazione di volontà a testare da parte del *de cuius*.

[2] Cass. sent. 12 ottobre 1957, n. 3785 e Cass. sent. 21 gennaio 1964.

Ed inoltre, veniva sottolineato dalla ricorrente come l'espressione "*Tutti i miei beni…sono esclusivamente di proprietà mia signora*" – contenuta nel testamento olografo – non poteva essere certamente equiparata alla locuzione "*istituisco erede di tutti i miei beni mia moglie*" [3].

Con il secondo motivo la ricorrente principale – deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 587 e 1367 Cod. civ. – censurava la sentenza d'appello per aver interpretato la frase "*i miei beni sono i tuoi*" – rivolta da R. P. nei confronti della moglie – come manifestazione di volontà testamentaria in favore di M. D.

La ricorrente principale, quindi, deducendo violazione e falsa applicazione anche dell'art. 1367 Cod. civ., non riteneva che potesse attribuirsi valore negoziale ad un atto che tale portata non aveva.

Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente principale deduceva insufficiente motivazione da parte della Corte d'appello di Genova in merito ad un punto ritenuto fondamentale e riguardante la valorizzazione, ai fini della interpretazione della scrittura privata datata 27 settembre 1987, anche dell'espressione "*in piene facoltà mentali*" – ritenuta comune negli atti di ultima volontà – senza considerare il fatto che R. P. avesse potuto utilizzare tale espressione solenne al fine di consegnare alla moglie un documento, apparentemente assimilabile ad un testamento olografo, al fine di tranquillizzarla alla vigilia di un importante intervento chirurgico al quale lo stesso *de cuius*, di lì a poco, si sarebbe sottoposto.

La Suprema Corte ritiene i tre motivi dedotti dalla ricorrente principale "*fondati…*".

P.Q.M. la Suprema Corte "*accoglie il ricorso principale…cassa la sentenza impugnata e rinvia…ad altra sezione della Corte d'appello di Genova*".

3. Conclusioni

Giunti al termine di questa analisi, si evince chiaramente come il problema fondamentale che rileva la sentenza in commento riguardi sostanzialmente la corretta interpretazione del testamento olografo; e cioè quel tipo di testamento che ai sensi dell'art. 602 Cod. civ., deve essere redatto (di pugno), datato e sottoscritto in calce dal *de cuius*.

Si comprende facilmente, quindi, come solo questo tipo di testamento possa dar vita a problemi di interpretazione, essendo il testamento pubblico (art. 603 Cod. civ.) redatto a cura del notaio stesso.

Nonostante l'interpretazione del testamento – e quindi l'interpretazione delle ultime volontà del *de cuius* – consista in uno degli aspetti fondamentali di tale negozio giuridico, il nostro Codice civile nulla statuisce in tal senso.

Ciò costituisce, dunque, una deplorevole lacuna la quale viene mediocremente colmata attraverso l'applicazione analogica, e per quanto possibile, delle norme – sempre presenti all'interno del Codice civile – in materia di interpretazione dei contratti (artt. 1362 e ss. Cod. civ.) [4].

---

[3] In dottrina si ritiene che ai fini della validità del testamento olografo sono necessari non soltanto gli elementi essenziali di cui all'art. 602 Cod. civ., e cioè: autografia, indicazione della data (anche a monte) e sottoscrizione autografa obbligatoriamente in calce; ma anche "*una seria ed attuale volontà di disporre e non un semplice progetto, ovvero una promessa di fare testamento*" (BRANCA, *Dei testamenti ordinari*, p. 70).

[4] GANGI, *La successione testamentaria, vol. II,* p. 484.

La possibilità che alcune norme in materia di interpretazione dei contratti possano essere utilizzate analogicamente anche per l'interpretazione del testamento è oramai generalmente ammessa visto che sia il contratto, sia il testamento vengono ricompresi nel ben più ampio e importante *genus* dei negozi giuridici (seppur contraddistinti da enormi differenze formali e sostanziali).

A tal proposito occorre ricordare che tanto il contratto, quanto il testamento sono manifestazioni di volontà dei privati, sia pure di diversa specie, nei quali risulta essere fondamentale comprendere quale sia stata l'effettiva o presumibile volontà degli autori di essi.

Non sempre, infatti, la volontà del testatore viene espressa in maniera inequivocabile e comprensibile all'interno del testamento. Ed è proprio da qui che scaturisce l'esigenza di riuscire a risalire alla volontà del testatore, interpretando il contenuto del suo ultimo atto dispositivo.

Tuttavia, l'interpretazione del testamento – rispetto all'interpretazione del contratto – è contraddistinta da una ricerca più incisiva della volontà del *de cuius*, al di là della modalità con la quale essa viene espressa.

Con la sentenza in commento – Cass. sent. 28 maggio 2012, n. 8490 – la Suprema Corte decideva di cassare con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Genova emessa in data 17 settembre 2009, ponendo fine alla lite che vedeva contrapposte A. M. P. (ricorrente principale) e M. D. (resistente con contro-ricorso e ricorso incidentale), rispettivamente sorella e moglie di R. P., deceduto il 13 ottobre 1992, il quale – in data 27 settembre 1987 – aveva redatto una scrittura privata la quale si limitava a dichiarare che tutti i suoi beni erano del coniuge.

Sostanzialmente, la lite aveva ad oggetto la modalità con cui doveva aprirsi la successione di R. P.: da un lato, infatti, vi era la moglie del *de cuius* la quale sosteneva che detto scritto consistesse in un testamento olografo redatto in suo totale favore dal coniuge; dall'altro vi era la sorella del *de cuius* la quale contestava l'esistenza stessa di un testamento olografo per totale assenza di una "*valida ed attuale manifestazione di volontà testamentaria*", adducendo trattarsi di un mero progetto ovvero una semplice promessa di fare testamento.

La Suprema Corte, a sua volta, pur riconoscendo il principio secondo il quale un atto, affinché possa qualificarsi come testamento, non necessiti dell'uso di formule sacramentali per manifestare l'intenzione del testatore di disporre di tutte le sue sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere, accoglieva il ricorso principale proposto da A. M. P., cassando e rinviando la sentenza impugnata ad altra sezione della Corte d'appello di Genova.

La *ratio* di tale decisione risiedeva nel fatto che, secondo la Suprema Corte, "*in considerazione della serietà dell'atto e delle sue conseguenze giuridiche, vanno individuati requisiti minimi di riconoscibilità oggettiva nel negozio* mortis causa*, che valgono, ad esempio, a distinguerlo…*" da altri negozi giuridici.

Ed ancora, che "*una volontà che non sia sostenuta da una espressione oggettivamente idonea, sulla base di sia pure minimali frecce semantiche, a rappresentare l'intento attuale di disporre del proprio patrimonio per il tempo in cui si sarà cessato di vivere, e non già un mero progetto, non può assumere rilevanza giuridica"; "si deve, perciò, essere certi che i precetti contenuti nel testamento corrispondano all'obiettivo volere del testatore, poiché soltanto sul presupposto di tale garanzia il legislatore è disposto a riconoscere il carattere vincolante* post mortem" [5].

Detto orientamento trova dei precedenti conformi esclusivamente in una datata giurisprudenza della medesima Corte secondo la quale per decidere se un documento abbia i

[5] Cass. sent. 28 maggio 2012, n. 8490.

requisiti intrinseci di un testamento olografo, occorre accertare se il *de cuius* abbia avuto la volontà "attuale" di creare un documento qualificabile come testamento [6].

Tuttavia, giurisprudenza più recente sembra andare controcorrente rispetto a quanto statuito nella sentenza in commento: Cass. sent. 6 luglio 1984, n. 3972, stabilisce che nell'interpretazione di un testamento olografo è necessario tener conto anche di elementi cc.dd. estrinseci alla scheda testamentaria – come condizione sociale o culturale ed età del testatore – ma utilizzabili in caso di dubbio sulla portata delle disposizioni espresse in modo improprio o ambiguo, integrando un criterio ermeneutico consentito dall'art. 1362 Cod. civ., e particolarmente rilevante in materia di negozi *mortis causa*; Tribunale di Messina, sent. 6 giugno 1988, n. 542, afferma che la "*scorretta e confusa redazione del testamento olografo non può di per sé comportare l'invalidità del negozio quando deriva dalla scarsa istruzione del* de cuius. *La personalità, l'età e la condizione sociale del testatore sono, infatti, elementi da prendere in considerazione nell'interpretazione del testamento. Il contenuto del testamento può essere ricostruito dal giudice…identificando la volontà del* de cuius *attraverso l'indagine del significato, più che del tenore meramente letterale, delle espressioni".*

Anche in dottrina, peraltro, si ritiene che ai fini dell'indagine della volontà del testatore occorra anche – quando ve ne sia bisogno – considerare lo scopo della disposizione e il modo di pensare e di esprimersi del *de cuius*, le sue condizioni fisiche, la sua condizione sociale ed economica, ecc. [7], nonché seguire, per quanto possibile, il principio del *favor testamenti* [8], per il quale, fra le possibili interpretazioni, si deve privilegiare quella che porta alla conservazione delle disposizioni testamentarie rispetto a quella che le priva di effetti.

A parere dello scrivente, si ritiene preferibile la tesi da ultimo analizzata che avrebbe portato – nel caso di specie – a privilegiare il principio del *favor testamenti* e di conservazione della scrittura privata e quindi a tener conto della carenza culturale e della particolare condizione psicologica e fisica di R. P. con conseguente interpretazione del suo scritto come reale ed attuale volontà di disporre *mortis causa*.

GIUSEPPE ARGENTINO

---

[6] Cass. sent. 12 ottobre 1957, n. 3785.

[7] GANGI, *La successione testamentaria, vol. II,* p. 501.

[8] Tribunale di Treviso, sent. 27 marzo 1999; Tribunale di Vallo della Lucania, sent. 17 aprile 2002; Corte d'appello di Perugia, sent. 6 novembre 1998.